



**Trenitalia S.p.a.**

**Direzione Risorse Umane Organizzazione**  
Resp. Dott. Buonanni  
ROMA

**Relazioni Industriali Costo del Lavoro e  
Gestione Personale**  
Resp. Dott. Pagani  
ROMA

**Divisione Passeggeri Regionale**  
Resp. Francesco Cioffi  
ROMA

**Direzione Risorse umane e Organizzazione  
Risorse Umane Nord Ovest**  
Dott. Manuela Rossi  
Milano

**RU Piemonte**  
Dott. Daniela Camboni  
TORINO

**Direzione Regionale Piemonte**  
Direttore  
Gregorio Pascal  
TORINO

**Direzione Regionale Piemonte**  
Responsabile Produzione  
Francesco Clemente  
TORINO

Torino, 28 gennaio 2013  
Prot. 115/C3.1.2

Oggetto: Tablet e strumenti di lavoro.

Le Scriventi Segreterie Regionali, congiuntamente alle RSU, denunciano nuovamente le problematiche relative all'utilizzo e alla custodia degli strumenti di lavoro assegnati al PdB.

Tale problematica anche a fronte della consegna dei tablet, strumento che si somma agli altri già in possesso del PdB, telefono cellulare Sagem con scheda RFI e palmare, acuisce notevolmente la problematica e rende necessario un incontro urgente nel merito.

Le disposizioni aziendali relative alla gestione degli strumenti di lavoro, Disposizione del Gruppo FS n. 130 del 11.08.2009 "disposizioni per l'uso delle risorse ICT" e D.E.I.F. 35.1 del 8.12.2012 "Disposizioni Operative per l'utilizzo" individuano le apparecchiature di cui sopra quali strumenti di lavoro, il cui uso è consentito soltanto all'assegnatario nei tempi di lavoro, demandando al personale oneri e responsabilità in merito alla custodia e all'utilizzo, per l'inosservanza delle quali

sono previste sanzioni disciplinari e addebiti economici, senza individuare le norme da soddisfare per non incorrere in tali sanzioni.

Le disposizioni emanate risultano quindi carenti in quanto lasciano discrezionalità di gestione degli strumenti al personale e, viziate nella forma in quanto presuppongono che tale discrezionalità, qualora non coincida con quella aziendale, può essere oggetto di sanzione.

Inoltre la mancanza dell'individuazione puntuale dei comportamenti che possono essere sanzionati, e la mancata previsione delle norme che devono essere osservate, induce il lavoratore in errore, ed è pertanto illegittimo secondo quanto previsto dall'art.7 della legge 300/70, nonché dall'art.66 del CCNL Mobilità Area AF.

Risultano quindi in attesa di una risoluzione urgente gli aspetti relativi:

- al luogo in cui riporre gli strumenti al termine della prestazione lavorativa;
- al modo e ai tempi dedicati a tenere in efficienza tale apparecchiatura, compresa la ricarica elettrica che richiede l'allestimento di luoghi atti a tale scopo e, l'aggiornamento dei contenuti dello stesso che richiede la previsione di tempi aggiuntivi ai tempi di lavoro oggi previsti;
- al luogo in cui riporre momentaneamente l'apparecchiatura durante il servizio sul treno, le soste e le refezioni.

Rileviamo inoltre che ad oggi, nonostante ormai la consegna dei dispositivi al personale sia pressoché completata, non è ancora stata consegnata apposita custodia.

**Pertanto le Segreterie in attesa di un incontro urgente nel merito, comunicano che, fino a quando le problematiche su esposte non saranno risolte, riterranno il personale non responsabile di inadempienze relative all'obbligo di custodia e mantenimento in efficienza previsto dalle disposizioni aziendali.**

PER LE SEGRETERIE

F.I.L.L.T.

U.I.L.L.T.

F.A.S.T.Ferrovie

U.G.I.

Poggio alla Chimba, Firenze, 10/10/2011